

PROC. UN. 72-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice relatore
dott. Francesco Laus	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentata in proprio dai coniugi **ZANLUCCHI DAVID (c.f. ZNLDVD70L31A952H)**, nato il 31.07.1970 a Bolzano nonché titolare dell'omonima impresa individuale con P.IVA 03077740219, e da **GRUOSI CATERINA (c.f. GRSCRN74B62A952A)**, nata il 22.02.1974 a Bolzano, entrambi residenti in Bolzano (BZ), via Roma n. 29,
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- premesso che
 - i coniugi ZANLUCCHI DAVID e CATERINA GRUOSI hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
 - al ricorso è stata allegata una relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. della Camera di Commercio, dott. Renato Mazzoni, redatta ai sensi dell'art. 269 comma 2 CCII, contenente la valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale dei ricorrenti, sono situati in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione, tenuto conto che la residenza comune così come la sede della ditta individuale di Zanlucchi David sono situate in Bolzano;
- l'istanza è stata legittimamente presentata congiuntamente dai ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, in applicazione dell'art 66 comma 1 CCII sulle c.d. procedure familiari, norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dall'art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato di cui al titolo V, capo IX; va precisato che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di David Zanlucchi e l'altra relativa al patrimonio di Caterina Gruossi; dovranno quindi essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente ed il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 ss. CCII, con la precisazione che nella comunicazione ai creditori dovrà essere indicato che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare due distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, i due debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; in particolare, il Gestore della Crisi nella relazione e nell'integrazione depositata in data 24.01.2024 ha

escluso il superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) da parte della ditta individuale di cui è titolare David Zanlucchi, superamento che effettivamente non risulta dai modelli Unico PF del debitore relativi agli ultimi tre anni di imposta, mentre ha esposto che la società Domus Design di Zanlucchi David & C. Snc (P.IVA 02584110213), di cui entrambi i ricorrenti erano soci amministratori, era inattiva da anni ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese nell'ottobre 2023, come effettivamente risulta dall'allegato 22;

- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, la situazione di crisi deriverebbe da debiti erariali contratti principalmente nell'esercizio dell'attività di impresa della società Domus Design di Zanlucchi David & C. Snc, di cui entrambi erano soci amministratori (costituita in data 28.03.2008 e cancellata in data 13.10.2023), nonché dal mutuo contratto da entrambi i coniugi con garanzia ipotecaria sull'unico immobile di proprietà, ove i ricorrenti abitano, oltre che da debiti erariali riguardanti il solo David Zanlucchi relativi alla omonima ditta individuale, e da debiti erariali personali di Caterina Gruossi; segnatamente, i ricorrenti sono debitori in solido del mutuo residuo, pari ad euro 123.000,00 circa, nonché dei debiti erariali della Domus Design Snc per euro 51.076,35; inoltre David Zanlucchi ha debiti erariali personali pari a circa euro 253.000,00 mentre Caterina Gruossi ha debiti erariali personali per circa euro 53.500,00; i debitori sono titolari un unico bene immobile (p.m. 22 della p.ed. 2276 in CC Gries), gravato da ipoteca, il cui valore in una procedura esecutiva arrestatasi nel settembre 2023 è stato stimato in euro 360.000,00; i ricorrenti sono titolari di due rapporti di conto corrente con saldo di ammontare pari ad euro 1.000,00 circa ciascuno; David Zanlucchi è proprietario di due beni mobili registrati, il primo (Furgone Peugeot tg. GL356MV, anno di immatricolazione 2008) di cui si serve per la propria attività lavorativa - essendo titolare di una ditta individuale che svolge ristrutturazioni edili - e che va quindi escluso dalla liquidazione, in quanto necessario per la produzione di reddito pari circa ad euro 2.000,00 netti al mese, il secondo (Furgone DaimlerChrysler tg. DD030YN, anno di

immatricolazione 2006), oggetto di fermo amministrativo nel 2022, con valore pari a zero; Caterina Gruossi non è proprietaria di alcun bene mobile registrato ed è dipendente presso CZH Milano Srl con una retribuzione mensile netta pari a circa euro 1.400,00; il figlio maggiorenne Manuel è economicamente indipendente e lascerà l'abitazione dei genitori, mentre la figlia convivente Nicol, pur maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente; è perciò evidente che i ricorrenti, con le loro sostanze, non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati;

- considerato che il pignoramento presso terzi attualmente in essere nei confronti di Gruossi (non meglio specificato nell'ultima pagina del ricorso) è soggetto in ogni caso al disposto dell'art. 150 CCII, norma che prevede che nessuna azione individuale possa essere iniziata o proseguita sui beni oggetto di liquidazione, determinandosi altrimenti una inammissibile deroga alla par condicio creditorum e alla necessità di soddisfazione dei creditori nel concorso formale e sostanziale tra di essi; non si ritiene necessario precisare ciò nel provvedimento di apertura della liquidazione controllata, poiché si tratta di un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
- considerato che la liquidazione attiene principalmente alla vendita dell'unico immobile dei debitori nel rispetto dei principi fondamentali di pubblicità e competitività, come già rilevato con decreto di data 29.12.2023, oltre che da eventuali beni e redditi che superino quanto necessario al sostentamento personale;
- ritenuto che, a seguito della vendita dell'immobile abitativo e della instaurazione del procedimento di separazione consensuale, preannunciata dai coniugi, gli stessi dovranno far fronte alle spese per due abitazioni; tuttavia risultando allo stato ancora la loro convivenza nell'immobile di proprietà, per ora vanno escluse spese per canoni di locazione, sino a quando i ricorrenti non si trasferiranno in altri immobili, così come le rate del mutuo, che verrà soddisfatto con il ricavato della liquidazione; la somma che appare necessaria allo stato per il sostentamento della debitrice Caterina Gruossi, e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 1.064,70 mensili, in

considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi e risultante dall'integrazione del Gestore della crisi, previa esclusione la quota di mutuo, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII (v. Corte Cost. sent. n. 6/2024); mentre per David Zanlucchi la somma che appare necessaria allo stato per il suo sostentamento, sempre in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata integrata il 24.01.2024 va determinata, previa esclusione della rata di mutuo, in euro 1.430,00 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII (v. Corte Cost. sent. n. 6/2024); i ricorrenti metteranno a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel loro patrimonio dall'apertura della procedura sino alla pronuncia di esdebitazione;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata dei patrimoni di

ZANLUCCHI DAVID (c.f. ZNLDVD70L31A952H - P.IVA 03077740219), nato il 31.07.1970 a Bolzano e di

GRUOSI CATERINA (c.f. GRSCRN74B62A952A), nata il 22.02.1974 a Bolzano,
entrambi residenti in Bolzano (BZ), via Roma n. 29,

nomina

Giudice delegato per la procedura il **dott. Massimiliano Segarizzi**;

nomina

Liquidatore della procedura **il dott. Renato Mazzoni**, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.;

ordina

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

determina

in euro 1.450,00 per Zanlucchi David e in euro 1.064,70 per Gruossi Caterina la quota di reddito mensile esclusa dalla liquidazione e quindi disponibile rispettivamente per ciascun debitore, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore bene ed entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

assegna

in relazione a ciascuna procedura, ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitori termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del veicolo Furgone Peugeot tg. GL356MV, telaio n. VF3XURH64168558 che potrà continuare ad essere utilizzato da Zanlucchi David, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone

che il liquidatore provveda, in relazione a ciascuna procedura, all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché alla pubblicazione, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa presso il Registro delle Imprese;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

dispone

- che il liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
- che il liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
- che il liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi infine nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 29/02/2024

Il Giudice est.

Massimiliano Segarizzi

La Presidente

Francesca Bortolotti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e dell'art. Art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato da D.L. 90/2014, io sottoscritto cancelliere del Tribunale di Bolzano attesto che la presente copia informatica di SENTENZA n. 7 del 07/03/2024 depositata il 07/03/2024 è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico P.U. 72-2023 del Tribunale di Bolzano e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9 bis.

Bolzano, 07/03/2024